

COMUNE DI POSADA

ORDINANZA N. _28_ DEL 19.08.2013

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario dell'A.S.L. n.3 di Nuoro, in data 14.08.2013 Prot. n. 1089 con la quale veniva segnalato che nell'allevamento sito in località GAPPOTTO agro del Comune di Posada con codice aziendale IT073NU016 di proprietà della Sig.ra SANNA CLELIA è stato formulato un sospetto di Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue) in capi ovini.

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n.320 del 8.02. 1954;

VISTA la Legge 2 Giugno 1988; n. 218 e sue m.e i.; VISTO il D.L.vo 31 Marzo 1998 n. 112; VISTO il D.L.vo 22 Maggio 1999 n. 196; VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni; VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009; VISTA la Decisione 003/218/CE del 27Marzo 2003; VISTO il T.U. enti locali 267/2000; VISTO il D.L.vo 9 Luglio 2003 n. 225;

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia;

S'impartiscono alla Sig.ra SANNA CLELIA le seguenti disposizioni sanitarie:

- Censimento degli animali, in collaborazione con il veterinario ufficiale dell'ASL, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo di sospetto;
- Censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione, in collaborazione con il servizio veterinario dell'ASL;
- Sia attivata un'indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale in collaborazione col proprietario degli animali;
- Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;
- Isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
- Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria ;
- Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani;
- La distruzione degli animali morti nel rispetto delle normative vigenti;
- Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso;
- le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C. P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da €516,45 a €2582,27;
- Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22

IL SINDACO
